



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 7 del 07/03/2022

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERA N. 7 DEL 07/03/2022**

### OGGETTO:

### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

L'anno duemilaventidue, questo giorno sette del mese di Marzo alle ore 21:00, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

		Presente	Assente
SOTTILI ELISABETTA	Sindaco	X	
BONURA MARTINA	Consigliere	X	
MUSI STEFANIA	Consigliere	X	
PEQINI MARIOL	Consigliere	X	
POMA GIACOMO	Consigliere	X	
GOVI SIMONE	Consigliere	X	
BATTISTI ALESSIA	Consigliere	X	
GIOVANARDI VANNI	Consigliere	X	
VISIOLI ROBERTO	Consigliere	X	
FERRONI ALBERTO	Consigliere	X	
BINACCHI VANNI	Consigliere	X	
LANFREDI MASSIMO	Consigliere	X	
MANFREDINI ANDREA	Consigliere	X	

Totale presenti: 13

Totale assenti: 0

ASSISTE Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Elisabetta Sottili, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: BORIOLI MONICA, VEZZANI NICOLA, BERNI SIMONA, GIOVANARDI VANNI

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su FILE AUDIO E VIDEO al seguente link <https://www.youtube.com/watch?v=rOzuQ1tffeY> conservato agli atti ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 7 del 07/03/2022

## OGGETTO

### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

*Richiamato il Decreto del Vice-Sindaco n. 4 del 13.05.2020 “Fissazione dei criteri per la tenuta delle sedute degli Organi Collegiali in videoconferenza”, in esecuzione dell’art. 73 – c. 1 – del D.L. 17.03.2020, n. 18, come convertito con legge n. 27 del 24/04/2020;*

*Ritenuto, pertanto, disciplinato lo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:*

- *Sindaco/Presidente: Sottili Elisabetta presente presso la sede comunale;*
- *Vice segretario comunale: Dott. Marco Terzi presente presso la sede comunale;*
- *Consiglieri Comunali: Musi Stefania, Peqini Mariol, Poma Giacomo, Battisti Alessia, Giovanardi Vanni, Visioli Roberto, Ferroni Alberto, Binacchi Vanni, Lanfredi Massimo e Manfredini Andrea, presenti presso la sede comunale;*
- *Consiglieri comunali: Bonura Martina e Govi Simone collegati da remoto a mezzo videocamera e microfono e dispositivo informatico;*
- *Assessori: Dott. Vezzani Nicola, Berni Simona, Borioli Monica e Giovanardi Vanni presenti presso la sede comunale;*

*Accertato che tutti i componenti presenti in remoto hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi dei partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento, dando atto, altresì, che la registrazione audio-video della seduta verrà conservata agli atti d’ufficio.*

Illustra il punto il responsabile del Servizio Finanziario, dott. Marco Terzi.

Il consigliere Manfredini annuncia il proprio voto contrario, visto che l’aumento dell’aliquota dell’Irpef comunale, sebbene limitato, serve per far quadrare il bilancio di previsione, a differenza di quanto fatto negli anni passati. Non se ne vedono i benefici per la comunità luzzarese.

Il consigliere Peqini afferma che aumentare le tasse non è mai piacevole. L’aumento serve per garantire il mantenimento dei servizi ai livelli attuali e non solo per fare quadrare il bilancio. E’ un aumento che non incide sui redditi delle famiglie.

Il consigliere Visioli afferma come l’obiezione di Manfredini sia poco comprensibile. C’è una storia a Luzzara che vede un’Irpef comunale con aumenti limitati negli ultimi venti anni. Manfredini non tiene conto che questo comune ha sempre perseguito una politica di non aumento delle tariffe dei servizi e di altre aliquote tributarie, anche quando in passato lo si poteva fare. Di questo si deve tenere conto.

Il Sindaco Sottili ricorda come l’intervento sulle aliquote sia anche conseguenza della modifica delle aliquote nazionali passate da cinque a quattro. Sui redditi bassi si andrà a pagare meno. E’ vero invece che aumenta la contribuzione per i redditi più alti ma si parla di importi di poche decine di euro per i redditi più alti. Questo riordino delle aliquote permette di reperire le risorse necessarie per garantire i servizi ai cittadini. Ricorda poi che quest’anno il bilancio comunale non beneficerà



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**CONSIGLIO N. 7 del 07/03/2022**

più dei contributi statali straordinari per il Covid, che molto hanno aiutato i bilanci locali negli ultimi due anni. Quello sull'Irpef è l'unico intervento fatto, nessuna altra aliquota o tariffa tributaria è stata modificata né rivista.

Dopo di che

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni dell'organo a fianco di ciascuna indicato:

- Consiglio comunale n. 4 del 07.02.2001 ad oggetto: "Istituzione Addizionale IRPEF";
- Giunta Comunale n.21 del 12.02.2001, ad oggetto "Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2% a partire dall'anno 2001";
- Giunta Comunale n.143 del 12.12.2001, ad oggetto "Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,3% a partire dall'anno 2002";
- Giunta Comunale n.9 del 03.02.2003, ad oggetto "Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,3% per l'anno 2003";
- Giunta Comunale n.146 del 19.11.2003, ad oggetto "Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,3% per l'anno 2004";
- Giunta Comunale n.187 del 11.12.2004, ad oggetto "Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,3% per l'anno 2005";
- Giunta Comunale n.169 del 28.12.2005, ad oggetto "Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,3% per l'anno 2006";
- Consiglio Comunale n.10 del 14.03.2007, ad oggetto "Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,3% per l'anno 2007";
- Consiglio Comunale n.3 del 21.01.2008, ad oggetto "Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,3% per l'anno 2008";
- Consiglio Comunale n.15 del 23.03.2009, ad oggetto "Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,3% per l'anno 2009";
- Consiglio Comunale n.21 del 30.04.2010, ad oggetto "Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,3% per l'anno 2010";
- Consiglio Comunale n. 5 del 29-03-2011, ad oggetto: "Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,3% per l'anno 2011";
- Consiglio Comunale n. 85 del 29-11-2010, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2012. Provvedimenti conseguenti", con la quale la suddetta aliquota veniva fissata con decorrenza 01.01.2012 nella misura unica dello 0,6%;
- Consiglio Comunale n. 20 del 27-04-2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2012. Provvedimenti conseguenti";



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

## CONSIGLIO N. 7 del 07/03/2022

- Consiglio Comunale n. 20 del 04-07-2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2013. Provvedimenti conseguenti”;
- Consiglio Comunale n. 30 del 04-08-2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2014. Provvedimenti conseguenti”;
- Consiglio Comunale n. 29 del 16-07-2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2015. Provvedimenti conseguenti”;
- Consiglio Comunale n. 25 del 30-04-2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2016. Provvedimenti conseguenti”;
- Consiglio Comunale n. 68 del 19-12-2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2017. Provvedimenti conseguenti”;
- Consiglio Comunale n. 51 del 21-12-2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2018. Provvedimenti conseguenti”;
- Consiglio Comunale n. 52 del 21-12-2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2019. Provvedimenti conseguenti”;
- Consiglio Comunale n. 37 del 20-12-2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2020. Provvedimenti conseguenti”;
- Consiglio Comunale n. 54 del 21-12-2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2021. Provvedimenti conseguenti”;

### VISTI:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni);
- l'art.1, comma 3 del sopra richiamato DLgs. 360/1998, che dispone che *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2” ed il successivo comma 3 bis che dispone che “Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;*
- l'art. 1, comma 3-bis del medesimo DLgs. 360/1998, che così dispone: *“Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;*



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

## CONSIGLIO N. 7 del 07/03/2022

- l'art.14, comma 8 del DLgs. 23 del 14.03.2011, come modificato dall'art.4, comma 1 del D.L. 2 marzo 2012, n.16 che dispone che: *“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”*;
- l'art. 1, commi da 2 a 7 della legge n. 234 del 30/12/2021 in materia di revisione degli scaglioni dell'Irpef erariale, addizionale regionale all'Irpef e addizionale comunale all'Irpef;

**VISTO** infine l'art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;

**PRESO ATTO** che il suddetto termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 maggio 2022 dal comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del decreto legge n. 228 del 30/12/2021, come introdotto dalla legge di conversione n. 15 del 25/02/2022;

**RITENUTO** necessario, al fine di garantire gli equilibri del bilancio di previsione 2022 - 2024, approvare per l'anno 2022 e seguenti l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 0,8% (zerovirgolaottopercento) con soglia di esenzione di cui al sopra richiamato art.1, comma 3 bis del medesimo DLgs.360/1998, nell'importo di ad € 8.000,00 (ottomila/00);

**RITENUTO** pertanto di dover adottare un apposito atto deliberativo al fine di approvare per l'esercizio finanziario 2022 e seguenti la suddetta aliquota unica dell'addizionale comunale all'Irpef e relativa soglia di esenzione, come sopra determinate, approvando contestualmente l'apposito regolamento, ai sensi dell'art.1, comma 3 del sopra richiamato DLgs.360/1998;

**PRESO ATTO** che il gettito derivante dalla suddetta aliquota unica e relativa soglia di esenzione è iscritto nello schema di bilancio di previsione 2022-2024 nell'importo di € 975.000,00, pari al gettito minimo atteso di competenza ottenuto dal simulatore messo a disposizione del MEF sul portale del federalismo fiscale, quantificato sulla base dell'imponibile ai fini dell'addizionale comunale per l'anno di imposta 2019;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti sul presente atto, reso con verbale n. 3 del 23/02/2022 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto n. 7 del TUEL, qui allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ACQUISITI** inoltre i pareri favorevoli espressi dal competente responsabile di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, parti integranti e sostanziali del medesimo, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli 9 (maggioranza), contrari 4 (minoranza), astenuti 0, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 7 del 07/03/2022

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa citate, un'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere **dal 1° gennaio 2022** nella misura dello 0,8 per cento (zerovirgolaottopercento);

1. **DI AVVALERSI** della facoltà di cui all'art.1, comma 3 *bis* del medesimo DLgs.360/1998, in ordine all'individuazione di una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, fissando la stessa nella misura di € 8.000,00 (ottomila/00);

1. **DI APPROVARE**, per i motivi in premessa indicati, il Regolamento comunale "Variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF" nel seguente testo:

\*\*\*\*\*

## REGOLAMENTO COMUNALE DI VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1

Variazione dell'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF

A decorrere **dal 1° gennaio 2022** l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef è fissata nella misura unica dello 0,8% (zerovirgolaottopercento):

Art. 2

Sogli di esenzione

Sempre a decorrere **dal 1° gennaio 2022**, Il comune di Luzzara si avvale della facoltà di cui all'art.1, comma 3 *bis* del DLgs.360/1998, in ordine all'individuazione di una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, fissandone l'ammontare nella misura di € 8.000,00 (ottomila/00).

1. **DI DARE ATTO** che il gettito derivante dalla suddetta aliquota unica e relativa soglia di esenzione è iscritto nello schema di bilancio di previsione 2022-2024 nell'importo di € 975.000,00 ed è pari al gettito minimo atteso di competenza ottenuto dal simulatore messo a disposizione del MEF sul portale del federalismo fiscale, quantificato sulla base dell'imponibile ai fini dell'addizionale comunale per l'anno di imposta 2019;

1. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

1. **DI DICHIARARE**, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

1. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio "Programmazione Finanziaria e Controllo. Servizi Amministrativi" Terzi dott. Marco, di verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

## **CONSIGLIO N. 7 del 07/03/2022**

2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

- 1. DI DICHIARARE** con separata votazione in forma palese, con voti favorevoli 9 (maggioranza), contrari 4 (minoranza), astenuti 0, espressi dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del DLgs.267/2000, in quanto trattasi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**CONSIGLIO N. 7 del 07/03/2022**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Elisabetta Sottili

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Marco Terzi

---